

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1825

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

e col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

(V. Stampato Camera n. 3567)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1994*

**Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5,
recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della
prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla
sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 441.

Decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per gli interventi urgenti connessi con la fase di avvio della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 10 novembre e fino al 31 dicembre 1993, una delegazione incaricata di provvedere alle attività necessarie.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, che saranno collocati a disposizione con incarico, in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè un impiegato del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore alla VII e non più di tre dipendenti di altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Ai componenti della delegazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

Articolo 2.

1. Le spese per le attività previste dall'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che vi provvede mediante aperture di credito, a favore del capo della delegazione di cui al citato articolo, di importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

Articolo 3.

1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 36 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804, si applicano in occasione delle riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari che si terranno sul territorio nazionale sotto la presidenza italiana, alle istituzioni della CSCE ed ai suoi funzionari, ai delegati dei Paesi partecipanti, ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali invitate a partecipare alle predette riunioni. Per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi effettuati dalle istituzioni della CSCE si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono escluse dai privilegi di cui all'articolo 36 della citata convenzione le persone fisiche che siano cittadini italiani o abbiano la residenza permanente in Italia.

2. Le istituzioni e le persone di cui al comma 1 godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti, ivi compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle azioni civili intentate da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo loro appartenente, o circolante per loro conto, e dei procedimenti per infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 226 milioni, si provvede a carico delle disponibilità iscritte sul capitolo 3037 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - ANDREATTA - SPAVENTA -
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO